S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

ATTO N. 16/MSP- CMCRP

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA CAMERA MULTILATERALE DI COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO DEI POPOLI (CMCRP)

Codice documentale: SIPSE/MSP/ATTO/2026/16
Versione: 1.0
Data: 16 novembre 2026
Sede istituzionale indicata: Venezia – Palazzo della Zecca
Denominazione internazionale: Multilateral Clearing and Settlement Chamber of Peoples (MCSCP)
Sistema di appartenenza: Mercato Sovrano dei Popoli (MSP)

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (S.I.P.S.E.), nell'ambito della propria architettura istituzionale e organizzativa, riconoscendo la necessità di sviluppare strumenti multilaterali destinati a favorire la cooperazione economica, la trasparenza delle relazioni commerciali e la gestione ordinata delle obbligazioni tra i Popoli;

considerando che la pluralità delle unità monetarie e dei sistemi economici richiede strumenti comuni di misurazione, contabilizzazione, compensazione e rendicontazione;

considerando l'esigenza di ridurre, ove contrattualmente consentito, i trasferimenti lordi derivanti da obbligazioni reciproche, attraverso sistemi di compensazione bilaterale e multilaterale;

richiamando le funzioni attribuite al Registro Multilaterale delle Unità Monetarie (RMUM), al Sistema Multilaterale di Quotazione e Valorizzazione delle Unità Monetarie (SMQVM) e all'Unità di Conto Comune dei Popoli (DSPP);

riconoscendo la necessità di coordinare le operazioni del Mercato Sovrano dei Popoli con le infrastrutture SMRC, LIS-Clear e SIPSE Pay, nonché con gli eventuali soggetti partecipanti alle operazioni denominate in ZEC, LIS, EUR e altre unità monetarie;

ritenendo opportuno istituire una struttura organizzativa dedicata alla gestione delle posizioni multilaterali, alla verifica delle obbligazioni registrate, alla determinazione dei saldi netti e al monitoraggio delle procedure di regolamento;

adotta il presente Atto n. 16/MSP.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione

1. È istituita, nell'ambito del Mercato Sovrano dei Popoli (MSP), la **Camera Multilaterale di Compensazione e Regolamento dei Popoli**, di seguito denominata CMCRP.
2. La CMCRP costituisce un'infrastruttura organizzativa, contabile e procedurale del SIPSE, destinata alla registrazione, verifica, aggregazione, compensazione e rendicontazione delle obbligazioni economiche tra i partecipanti.
3. La CMCRP opera secondo le disposizioni del presente Atto, del successivo regolamento tecnico-operativo e degli accordi di partecipazione applicabili.
4. La CMCRP non acquisisce automaticamente la qualifica di banca, banca centrale, istituto di pagamento, depositario, intermediario finanziario o sistema di pagamento autorizzato.

Articolo 2 – Finalità

La CMCRP persegue le seguenti finalità:

a. agevolare gli scambi economici multilaterali tra i Popoli;

b. consentire la registrazione ordinata dei crediti e dei debiti commerciali;

c. determinare le posizioni nette bilaterali e multilaterali;

d. permettere la misurazione comparabile delle obbligazioni espresse in differenti unità monetarie;

e. ridurre, quando possibile e contrattualmente consentito, i flussi lordi di regolamento;

f. favorire la trasparenza delle relazioni economiche;

g. rendere disponibili strumenti di riconciliazione e rendicontazione;

h. individuare e monitorare ritardi, disavanzi, eccedenze ed esposizioni;

i. favorire l'interoperabilità tra le infrastrutture economiche del SIPSE;

j. contribuire alla formazione di un sistema multilaterale di cooperazione economica tra Popoli.

Articolo 3 – Principi fondamentali

La CMCRP opera nel rispetto dei seguenti principi:

1. reciprocità delle obbligazioni;
2. trasparenza delle registrazioni;

3. tracciabilità delle operazioni;
4. separazione tra compensazione e regolamento;
5. neutralità rispetto alle diverse unità monetarie;
6. verificabilità dei tassi e dei criteri di valorizzazione;
7. certezza documentale delle obbligazioni;
8. tutela dei partecipanti;
9. gestione prudenziale delle esposizioni;
10. riservatezza delle informazioni commerciali;
11. prevenzione delle duplicazioni;
12. verificabilità indipendente delle registrazioni;
13. rispetto delle norme applicabili ai soggetti e alle operazioni coinvolte.

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini del presente Atto si intende per:

- **CMCRP:** Camera Multilaterale di Compensazione e Regolamento dei Popoli.
- **Partecipante:** soggetto ammesso alla CMCRP sulla base di un accordo di partecipazione.
- **Controparte:** soggetto nei cui confronti è registrata un'obbligazione.
- **Obbligazione:** debito o credito derivante da un rapporto economico, commerciale o contrattuale documentato.
- **Clearing:** processo di verifica, confronto, aggregazione e determinazione delle posizioni.
- **Netting:** compensazione contabile delle obbligazioni reciproche, secondo le condizioni contrattuali applicabili.
- **Settlement:** procedura di regolamento effettivo delle obbligazioni.
- **DSPP:** unità comune di conto utilizzata per la misurazione e comparazione delle posizioni.
- **Unità di regolamento:** unità monetaria o strumento effettivamente utilizzato per estinguere un'obbligazione.
- **SMQVM:** sistema multilaterale di quotazione e valorizzazione delle unità monetarie.
- **RMUM:** Registro Multilaterale delle Unità Monetarie.
- **Ledger:** registro contabile delle operazioni e delle posizioni.
- **Posizione netta:** saldo risultante dall'aggregazione delle obbligazioni ammesse alla compensazione.
- **Riconciliazione:** confronto tra registrazioni, documenti e prove di esecuzione.
- **Garanzia:** bene, deposito o impegno specificamente costituito a presidio di un'obbligazione, ove previsto e verificato.

Articolo 5 – Ambito di applicazione

1. Il presente Atto disciplina le attività interne della CMCRP e i rapporti tra i partecipanti che abbiano accettato le relative condizioni.
2. Le obbligazioni possono derivare da:
   a. compravendite di beni;
   b. prestazioni di servizi;
   c. forniture energetiche;
   d. attività produttive;
   e. contratti di cooperazione;
   f. rapporti di compensazione;
   g. altre operazioni economiche ammesse.

3. Le operazioni devono essere identificabili, documentabili e riconducibili a un rapporto giuridico o commerciale.
4. La semplice registrazione di una posizione nella CMCRP non rende automaticamente vincolato un soggetto terzo che non abbia aderito alle condizioni applicabili.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 6 – Organi della CMCRP

Sono istituiti i seguenti organi e uffici:

1. Direzione della CMCRP;
2. Ufficio Clearing Multilaterale;
3. Ufficio Settlement e Regolamento;
4. Ufficio Contabilità e Riconciliazione;
5. Ufficio Risk Management e Compliance;
6. Ufficio Audit e Controllo;
7. Segreteria tecnica e documentale.

Le rispettive funzioni sono definite dal presente Atto e dal regolamento tecnico-operativo.

Articolo 7 – Direzione della CMCRP

1. La Direzione coordina le attività generali della Camera.
2. Essa:
   a. approva le procedure operative interne, nei limiti delle competenze attribuite;
   b. coordina gli uffici;
   c. supervisiona il funzionamento del sistema;
   d. presenta relazioni periodiche agli organi competenti del SIPSE;
   e. propone modifiche regolamentari;
   f. dispone le misure organizzative urgenti previste dal regolamento.
3. La Direzione non può attestare come eseguito un regolamento in assenza di prove documentali sufficienti.

Articolo 8 – Ufficio Clearing Multilaterale

L'Ufficio Clearing:

a. riceve le registrazioni delle obbligazioni;

b. verifica la completezza dei dati;

c. effettua il confronto tra le posizioni;

d. identifica le obbligazioni duplicate o contestate;

e. determina gli importi ammessi alla compensazione;

f. calcola le posizioni nette;

g. produce i prospetti di clearing;

h. trasmette le posizioni confermate all'Ufficio Settlement.

Articolo 9 – Ufficio Settlement e Regolamento

1. L'Ufficio Settlement coordina le istruzioni necessarie al regolamento delle posizioni confermate.
2. Verifica la presenza delle informazioni richieste per l'esecuzione.
3. Raccoglie le evidenze dell'avvenuto pagamento o trasferimento.
4. Registra gli stati delle operazioni:
    - predisposto;
    - autorizzato;
    - trasmesso;
    - in esecuzione;
    - eseguito;
    - parzialmente eseguito;
    - respinto;
    - sospeso;
    - contestato.
5. L'Ufficio non può sostituirsi al soggetto che materialmente esegue il pagamento, né può dichiarare disponibilità di fondi non verificata.

Articolo 10 – Ufficio Contabilità e Riconciliazione

1. L'Ufficio gestisce le registrazioni contabili interne.
2. Cura la riconciliazione tra:
   a. obbligazioni originarie;
   b. posizioni di clearing;
   c. istruzioni di regolamento;
   d. evidenze di pagamento;
   e. saldi risultanti.
3. Ogni differenza deve essere identificata, classificata e sottoposta a verifica.
4. Le rettifiche devono conservare la registrazione originaria e la relativa cronologia.

Articolo 11 – Ufficio Risk Management e Compliance

L'Ufficio:

a. monitora le esposizioni dei partecipanti;

b. verifica il rispetto dei limiti approvati;

c. individua anomalie e concentrazioni di rischio;

d. segnala ritardi e inadempimenti;

e. propone misure di contenimento;

f. verifica la completezza delle informazioni richieste;

g. cura le procedure di controllo e segnalazione previste dalle norme applicabili.

Articolo 12 – Ufficio Audit e Controllo

1. L'Ufficio Audit verifica la regolarità delle procedure.
2. Effettua controlli a campione e verifiche documentali.
3. Può richiedere evidenze delle operazioni ai partecipanti, nei limiti degli accordi sottoscritti.
4. Predispone rapporti di audit.
5. Mantiene indipendenza funzionale rispetto alle attività operative sottoposte a controllo.

Articolo 13 – Partecipanti

Possono presentare domanda di partecipazione, nel rispetto dei requisiti previsti:

a. Popoli e relative istituzioni;

b. enti economici e commerciali;

c. organizzazioni di cooperazione;

d. soggetti produttivi;

e. organismi di rappresentanza economica;

f. altri soggetti ammessi dalla disciplina interna e dalle norme applicabili.

La partecipazione non comporta automaticamente il riconoscimento internazionale del soggetto richiedente né attribuisce qualifiche pubblicistiche presso ordinamenti terzi.

Articolo 14 – Ammissione

1. L'ammissione avviene mediante domanda formale.
2. Il richiedente presenta:
   a. identificazione del soggetto;
   b. documentazione relativa ai poteri di rappresentanza;
   c. informazioni sulle attività economiche;
   d. unità monetarie utilizzate;
   e. coordinate o modalità di regolamento;
   f. dichiarazione di accettazione del regolamento;
   g. eventuali informazioni richieste ai fini dei controlli.
3. La CMCRP può richiedere integrazioni.

4. L'ammissione è formalizzata mediante un codice identificativo.
5. L'ammissione non equivale ad autorizzazione a svolgere attività finanziarie o di pagamento soggette a licenza.

Articolo 15 – Accordo di partecipazione

Ogni partecipante sottoscrive un accordo che disciplina almeno:

a. diritti e obblighi;

b. modalità di trasmissione delle operazioni;

c. unità di conto e unità di regolamento;

d. criteri di valorizzazione;

e. condizioni di compensazione;

f. modalità di regolamento;

g. gestione delle contestazioni;

h. responsabilità per dati inesatti;

i. limiti di esposizione eventualmente concordati;

j. sospensione e recesso;

k. disciplina della riservatezza;

l. legge applicabile e modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 16 – Controparti esterne e soggetti non aderenti

1. Un soggetto non aderente può essere indicato come controparte esterna di un'operazione.
2. La sua posizione può essere registrata esclusivamente per finalità documentali e contabili interne, ove sussista una base contrattuale adeguata.
3. Il soggetto non aderente non acquisisce accesso alle funzioni riservate ai partecipanti.
4. Nessuna compensazione può essere opposta a un soggetto esterno senza il necessario consenso e senza una base giuridica applicabile.

TITOLO III – OBBLIGAZIONI E REGISTRAZIONE

Articolo 17 – Registrazione delle obbligazioni

Ogni obbligazione proposta per la compensazione deve contenere almeno:

1. identificativo univoco;
2. soggetto creditore;
3. soggetto debitore;
4. riferimento al contratto o documento originario;
5. descrizione dell'operazione;
6. importo lordo;
7. unità monetaria originaria;
8. data di emissione;
9. data di scadenza;
10. condizioni di pagamento;
11. eventuale tasso SMQVM applicabile;
12. data e ora di valorizzazione;
13. stato documentale;
14. eventuale contestazione;
15. indicazione della modalità di regolamento prevista.

Articolo 18 – Documentazione probatoria

1. Le obbligazioni devono essere supportate da documentazione adeguata.
2. Sono ammesse, secondo il tipo di operazione:
   a. fatture;
   b. contratti;
   c. ordini di acquisto;
   d. conferme di consegna;
   e. certificazioni di prestazione;
   f. estratti contabili;
   g. dichiarazioni concordate delle parti;
   h. altri documenti idonei.
3. La CMCRP può attribuire uno stato documentale alle obbligazioni.
4. Un'obbligazione priva di documentazione sufficiente non può essere ammessa alla compensazione definitiva.

Articolo 19 – Stati dell'obbligazione

Le obbligazioni sono classificate come:

- OB-00: registrata;
- OB-01: in verifica;
- OB-02: documentazione incompleta;
- OB-03: confermata;
- OB-04: ammessa al clearing;
- OB-05: contestata;
- OB-06: sospesa;
- OB-07: compensata contabilmente;
- OB-08: regolata;
- OB-09: parzialmente regolata;
- OB-10: annullata o rettificata.

La classificazione interna non modifica automaticamente la natura giuridica del rapporto originario.

Articolo 20 – Verifica e matching

1. Il matching consiste nel confronto delle obbligazioni registrate tra partecipanti.
2. La CMCRP verifica:
   a. identità delle controparti;
   b. corrispondenza degli importi;
   c. unità monetarie;
   d. scadenze;
   e. riferimenti contrattuali;
   f. eventuali contestazioni;
   g. assenza di duplicazioni.
3. Le corrispondenze possono essere bilaterali o multilaterali.
4. Le obbligazioni non corrispondenti sono poste in verifica.

Articolo 21 – Divieto di duplicazione

1. Una medesima obbligazione non può essere contabilizzata più volte per ottenere una compensazione superiore al credito effettivo.
2. Ogni rettifica deve essere tracciata.
3. Il sistema deve conservare il collegamento tra la registrazione originaria e quella modificata.
4. Le registrazioni duplicate sono sospese fino alla verifica.

TITOLO IV – COMPENSAZIONE MULTILATERALE

Articolo 22 – Principio di compensazione

1. La compensazione è il procedimento attraverso il quale le obbligazioni ammesse vengono confrontate e aggregate al fine di determinare le posizioni nette dei partecipanti.
2. La compensazione può essere:
   a. bilaterale;
   b. multilaterale;
   c. per singola unità monetaria;
   d. valorizzata in DSPP;
   e. riferita a uno specifico ciclo operativo.
3. La compensazione non costituisce di per sé pagamento, trasferimento di fondi o estinzione automatica dell'obbligazione.

Articolo 23 – Condizioni di ammissibilità al netting

1. Il netting è ammesso quando le obbligazioni:
   a. sono sufficientemente documentate;
   b. sono identificabili;

c. risultano confermate dalle parti, ove richiesto;
d. sono compatibili con gli accordi di partecipazione;
e. non sono soggette a contestazioni che ne impediscano la compensazione.

2. L'efficacia giuridica del netting dipende dagli accordi applicabili e dalle norme pertinenti.
3. Il presente Atto non attribuisce automaticamente efficacia estintiva o opponibilità concorsuale alla compensazione.

Articolo 24 – Compensazione bilaterale

1. La compensazione bilaterale confronta le obbligazioni reciproche tra due partecipanti.
2. Le obbligazioni devono essere espresse nella stessa unità monetaria oppure convertite secondo i criteri di valorizzazione applicabili.
3. Il saldo risultante rappresenta la posizione netta tra le parti.
4. Le condizioni di estinzione delle obbligazioni originarie sono stabilite nel relativo accordo.

Articolo 25 – Compensazione multilaterale

1. La compensazione multilaterale aggrega le obbligazioni di più partecipanti appartenenti al medesimo ciclo di clearing.
2. Il sistema determina:
   a. crediti lordi;
   b. debiti lordi;
   c. posizione netta debitoria;
   d. posizione netta creditoria;
   e. saldo complessivo del ciclo.
3. Le posizioni nette devono essere riconciliate e confermate prima della fase di regolamento.
4. Il sistema deve consentire la ricostruzione delle singole obbligazioni che hanno generato ciascuna posizione netta.

Articolo 26 – Cicli di compensazione

La CMCRP può prevedere:

a. cicli giornalieri;

b. cicli settimanali;

c. cicli mensili;

d. cicli straordinari;

e. cicli dedicati a specifici settori economici.

Il calendario operativo è pubblicato con congruo anticipo e può essere modificato per ragioni tecniche, organizzative o di sicurezza.

Articolo 27 – Conferma delle posizioni

1. Al termine del clearing, ogni partecipante riceve un prospetto delle proprie posizioni.

2. Il prospetto indica:
   a. obbligazioni considerate;
   b. importi lordi;
   c. conversioni effettuate;
   d. criteri di valorizzazione;
   e. importi compensati;
   f. saldo netto;
   g. scadenza;
   h. istruzioni preliminari di regolamento.
3. Il partecipante può contestare il prospetto entro i termini stabiliti dal regolamento tecnico-operativo.
4. Le posizioni contestate sono trattate secondo una procedura specifica.

TITOLO V – DSPP E VALORIZZAZIONE MULTIVALUTARIA

Articolo 28 – Funzione della DSPP

1. La DSPP è utilizzata dalla CMCRP quale unità comune di conto per la misurazione, comparazione e rendicontazione delle posizioni.
2. La DSPP consente di rappresentare in una misura comune obbligazioni originariamente espresse in unità monetarie differenti.
3. L'utilizzo della DSPP non comporta automaticamente:
   a. emissione di moneta;
   b. creazione di depositi;
   c. disponibilità di fondi;
   d. convertibilità;
   e. attribuzione di corso legale;
   f. diritto di pagamento in DSPP.
4. La DSPP costituisce, ai fini del presente Atto, uno strumento di misurazione contabile.

Articolo 29 – Valorizzazione delle unità monetarie

1. La conversione contabile delle obbligazioni avviene utilizzando i criteri pubblicati dallo SMQVM.
2. Ogni conversione deve indicare:
   a. unità monetaria di origine;
   b. unità di conto di destinazione;
   c. valore applicato;
   d. categoria di quotazione;
   e. fonte del dato;
   f. data e ora di riferimento;
   g. eventuale spread;
   h. criterio di arrotondamento.
3. La valorizzazione contabile non equivale a un'offerta di cambio o a una garanzia di conversione effettiva.

Articolo 30 – Mancanza di quotazione

1. Se per una determinata unità monetaria non esiste un valore SMQVM adeguato, la posizione è classificata come non valorizzata o in attesa di determinazione.
2. Non possono essere introdotti tassi arbitrari.
3. La Direzione può disporre una valorizzazione documentale straordinaria, purché:
   a. sia motivata;
   b. sia identificata come convenzionale o documentale;
   c. non sia presentata come quotazione di mercato;
   d. sia comunicata ai partecipanti interessati.
4. In assenza di criteri condivisi, l'obbligazione resta contabilizzata nella sua unità originaria.

Articolo 31 – ZEC, LIS e wZEC

1. La CMCRP riconosce la possibilità di registrare obbligazioni denominate in ZEC, LIS e wZEC, previa verifica dei rispettivi dati identificativi nel RMUM e delle informazioni documentali disponibili.
2. Per lo ZEC può essere utilizzata, ai fini contabili e secondo la documentazione applicabile, la parità convenzionale dichiarata di riferimento di **1 ZEC = 1 EUR**.
3. Tale parità convenzionale non costituisce, da sola, prova di:
   a. convertibilità effettiva;
   b. disponibilità di riserve;
   c. rimborso a vista;
   d. valore di mercato;
   e. riconoscimento monetario da parte di autorità esterne.
4. Per la LIS, il valore rispetto a EUR, ZEC o altre unità deve essere determinato sulla base di criteri documentati e approvati; nessuna parità è presunta.
5. Il wZEC deve essere trattato come rappresentazione digitale distinta dallo ZEC originario.
6. La sua ammissione alle operazioni richiede documentazione relativa a:
   a. rapporto di rappresentazione;
   b. soggetto emittente o gestore;
   c. modalità di emissione;
   d. copertura dichiarata e verificabile;
   e. custodia;
   f. trasferibilità;
   g. rimborso;
   h. gestione delle anomalie.
7. Le operazioni in ZEC, LIS e wZEC sono ammesse al regolamento soltanto attraverso modalità effettivamente disponibili e conformi alle norme applicabili.

Articolo 32 – Conversione e arrotondamenti

1. I criteri matematici di conversione sono quelli definiti dallo SMQVM.
2. La CMCRP deve conservare il valore originario e quello convertito.
3. Gli arrotondamenti devono essere uniformi, verificabili e dichiarati.
4. Le differenze derivanti dagli arrotondamenti sono registrate separatamente.
5. Il regolamento tecnico-operativo stabilisce il numero di decimali e le regole applicabili a ciascuna unità.

TITOLO VI – REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI

Articolo 33 – Principio di separazione tra clearing e settlement

1. Il clearing determina le posizioni.
2. Il settlement realizza il regolamento delle obbligazioni.
3. Le due attività sono distinte sul piano contabile, procedurale e documentale.
4. Una posizione compensata contabilmente non è considerata regolata fino alla disponibilità di un'evidenza sufficiente dell'effettiva esecuzione.
5. La CMCRP non può attestare il trasferimento di fondi sulla sola base di un'istruzione di pagamento.

Articolo 34 – Unità di regolamento

Il regolamento può avvenire, secondo gli accordi tra le parti e la disponibilità effettiva:

a. in EUR;

b. in ZEC;

c. in LIS;

d. in altra unità monetaria ammessa;

e. mediante infrastrutture o soggetti terzi legittimati;

f. mediante altre modalità contrattualmente previste e legalmente ammissibili.

La DSPP è utilizzata come unità di conto, salvo distinta disciplina che ne definisca espressamente un diverso impiego.

Articolo 35 – Istruzioni di regolamento

Ogni istruzione di settlement deve riportare:

1. identificativo del ciclo;
2. partecipante debitore;
3. partecipante creditore;
4. importo da regolare;
5. unità di regolamento;
6. data di esecuzione;
7. modalità di trasferimento;
8. soggetto esecutore, ove previsto;
9. riferimenti contabili;

10. eventuali commissioni;
11. termine di esecuzione;
12. informazioni necessarie alla riconciliazione.

Articolo 36 – Evidenza del regolamento

1. L'esecuzione deve essere comprovata mediante evidenze idonee.
2. Possono costituire evidenze:
   a. conferma dell'istituto o soggetto esecutore;
   b. identificativo di transazione;
   c. estratto contabile;
   d. ricevuta di trasferimento;
   e. attestazione del sistema di pagamento;
   f. documentazione concordata tra le parti.
3. La CMCRP registra l'evidenza e aggiorna lo stato dell'obbligazione.
4. In assenza di evidenza sufficiente, l'operazione rimane non regolata o in verifica.

Articolo 37 – Regolamento parziale

1. È ammesso il regolamento parziale, se consentito dagli accordi.
2. Il sistema registra:
   a. importo originario;
   b. importo regolato;
   c. importo residuo;
   d. data del pagamento;
   e. prova dell'esecuzione.
3. Il residuo rimane aperto fino al completamento o alla diversa definizione contrattuale.

Articolo 38 – Ritardi e mancato regolamento

1. Il ritardo è registrato secondo la relativa scadenza.
2. La CMCRP notifica il partecipante interessato.
3. In caso di mancato regolamento possono essere attivate:
   a. richiesta di chiarimenti;
   b. procedura di riconciliazione;
   c. piano di rientro concordato;
   d. sospensione di nuove operazioni;
   e. misure previste dall'accordo di partecipazione.
4. Gli interessi, le penali o le altre conseguenze economiche sono applicabili soltanto se previsti da un valido accordo e consentiti dalle norme applicabili.

TITOLO VII – ECCEDENZE, DISAVANZI E RISCHIO

Articolo 39 – Posizioni creditorie e debitorie

1. Al termine del clearing ogni partecipante può risultare:
   a. creditore netto;
   b. debitore netto;
   c. in posizione neutra.
2. La CMCRP registra separatamente le posizioni lorde e quelle nette.
3. La posizione netta non rappresenta automaticamente un deposito o una disponibilità liquida.

Articolo 40 – Gestione delle eccedenze

1. Le eccedenze creditorie sono registrate a favore del partecipante interessato.
2. Il credito può essere regolato secondo le modalità concordate.
3. La CMCRP non può utilizzare unilateralmente un credito per finanziare altri partecipanti.
4. Eventuali meccanismi di riutilizzo, trasferimento o compensazione di crediti richiedono specifico consenso e adeguata base contrattuale.

Articolo 41 – Gestione dei disavanzi

1. I disavanzi debitori devono essere identificati prima della chiusura del ciclo.
2. Il partecipante debitore deve ricevere comunicazione dell'importo e della scadenza.
3. Il regolamento può essere effettuato:
   a. integralmente;
   b. parzialmente, se consentito;
   c. mediante un piano di rientro concordato;
   d. mediante altra modalità ammessa dagli accordi.
4. Non è consentita la creazione automatica di credito o liquidità a copertura del disavanzo.

Articolo 42 – Limiti di esposizione

1. La CMCRP può introdurre limiti di esposizione per singolo partecipante, controparte o ciclo.
2. I limiti devono essere documentati e comunicati.
3. Possono essere previsti:
   a. limite massimo debitore;
   b. limite massimo creditore;
   c. limite per singola unità monetaria;
   d. limite per settore;
   e. limite per singola controparte;
   f. limite temporale.
4. Nessun limite si considera approvato o operativo prima della sua effettiva formalizzazione.

Articolo 43 – Garanzie e collateral

1. Le parti possono concordare garanzie a presidio delle obbligazioni.
2. La CMCRP può registrare le garanzie documentate, senza assumere automaticamente la funzione di custode o depositario.
3. Ogni garanzia deve indicare:
   a. soggetto garante;
   b. beneficiario;
   c. oggetto;

d. valore;
e. durata;
f. condizioni di escussione;
g. modalità di custodia;
h. soggetto responsabile.

4. La CMCRP non dichiara l'esistenza o l'efficacia di una garanzia senza verifica documentale.
5. La registrazione non sostituisce gli atti necessari alla costituzione e opponibilità della garanzia.

Articolo 44 – Sospensione cautelativa

La Direzione, su proposta degli uffici competenti, può sospendere temporaneamente:

a. un'obbligazione;

b. una controparte;

c. un ciclo di clearing;

d. una specifica unità monetaria;

e. una modalità di regolamento;

quando emergano anomalie documentali, tecniche, contabili o di rischio che richiedano approfondimento.

La sospensione deve essere motivata, proporzionata e comunicata ai soggetti interessati.

TITOLO VIII – INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA SIPSE

Articolo 45 – Collegamento con il RMUM

1. Il RMUM fornisce gli identificativi delle unità monetarie ammesse alla registrazione.
2. La CMCRP utilizza tali identificativi per evitare ambiguità tra strumenti, unità e rappresentazioni digitali.
3. L'iscrizione nel RMUM non costituisce garanzia di valore, solvibilità o convertibilità.
4. La CMCRP conserva la versione dell'identificativo e dei dati RMUM utilizzati in ciascuna operazione.

Articolo 46 – Collegamento con lo SMQVM

1. Lo SMQVM fornisce i criteri di quotazione e valorizzazione.
2. La CMCRP utilizza i dati pertinenti per la conversione contabile delle obbligazioni.

3. Ogni operazione deve conservare la fonte, la categoria di quotazione e il momento di riferimento.
4. In caso di indisponibilità o contestazione dei dati, la posizione è sottoposta a verifica.

Articolo 47 – Collegamento con SMRC

1. Lo SMRC può costituire l'infrastruttura di origine delle operazioni commerciali.
2. Le operazioni ammesse allo SMRC possono essere trasmesse alla CMCRP attraverso identificativi interoperabili.
3. Il collegamento deve consentire la verifica dell'origine commerciale e della documentazione associata.
4. La registrazione nello SMRC non sostituisce la verifica dell'obbligazione.

Articolo 48 – Collegamento con LIS-Clear

1. LIS-Clear può supportare specifiche procedure di compensazione e riconciliazione relative alle operazioni denominate in LIS.
2. Il collegamento deve essere definito da apposite specifiche tecniche e accordi.
3. Le operazioni devono essere distinte tra:
   a. registrazione;
   b. compensazione;
   c. istruzione;
   d. esecuzione;
   e. riconciliazione.
4. L'integrazione non implica automaticamente autorizzazioni o disponibilità operative non documentate.

Articolo 49 – Collegamento con SIPSE Pay

1. SIPSE Pay può essere utilizzato come infrastruttura di trasmissione o gestione delle istruzioni di pagamento, nei limiti delle funzionalità effettivamente attive e delle norme applicabili.
2. La CMCRP può trasmettere a SIPSE Pay le istruzioni derivanti dai cicli di settlement.
3. SIPSE Pay restituisce gli esiti tecnici disponibili.
4. La CMCRP registra separatamente l'esito tecnico e l'effettiva evidenza del regolamento.
5. Nessuna operazione è considerata conclusa per il solo fatto di essere stata trasmessa.

Articolo 50 – Collegamento con BNVSM

1. Il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) può partecipare alle operazioni relative allo ZEC e alle infrastrutture a esso collegate, nei limiti delle funzioni effettivamente assunte e delle norme applicabili.
2. Le relazioni operative devono essere disciplinate da specifici accordi.
3. Gli accordi devono precisare:
   a. responsabilità delle parti;
   b. modalità di registrazione;
   c. disponibilità delle unità utilizzate;
   d. eventuali obblighi di custodia;
   e. modalità di trasferimento;

f. evidenze di esecuzione;
g. procedure di riconciliazione;
h. gestione delle anomalie.

4. La CMCRP non presume che l'indicazione del BNVSM in un'operazione equivalga a disponibilità di fondi, garanzia di rimborso o autorizzazione regolamentare.

Articolo 51 – Interoperabilità tecnica

1. Le infrastrutture collegate devono utilizzare identificativi univoci e formati documentali compatibili.
2. La CMCRP adotta specifiche tecniche per:
   a. messaggistica;
   b. trasmissione dati;
   c. autenticazione;
   d. registrazione temporale;
   e. conferma delle operazioni;
   f. gestione degli errori;
   g. conservazione delle evidenze.
3. Le specifiche tecniche sono contenute nel regolamento operativo e nei relativi allegati.

TITOLO IX – CONTABILITÀ, TRASPARENZA E SICUREZZA

Articolo 52 – Conti tecnici multilaterali

1. La CMCRP istituisce conti tecnici individuali per ciascun partecipante.
2. I conti tecnici rappresentano le posizioni contabili interne e non costituiscono necessariamente conti bancari o depositi.
3. Ogni conto riporta:
   a. obbligazioni registrate;
   b. crediti;
   c. debiti;
   d. importi compensati;
   e. regolamenti eseguiti;
   f. regolamenti pendenti;
   g. contestazioni;
   h. saldi per unità monetaria;
   i. saldo di rappresentazione in DSPP.
4. I conti devono essere consultabili dal partecipante secondo le autorizzazioni assegnate.

Articolo 53 – Registro delle operazioni

1. Ogni operazione è registrata in un registro cronologico.
2. Le registrazioni devono essere non ambigue, tracciabili e verificabili.
3. Le rettifiche non devono cancellare la storia dell'operazione.

4. Il registro deve permettere la ricostruzione del ciclo completo.

Articolo 54 – Rendicontazione

La CMCRP produce:

a. estratto individuale del partecipante;

b. report delle obbligazioni;

c. report di clearing;

d. report delle posizioni nette;

e. report dei regolamenti;

f. report delle contestazioni;

g. report delle esposizioni;

h. report periodico aggregato.

I dati pubblicabili devono rispettare gli obblighi di riservatezza e le norme applicabili.

Articolo 55 – Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati commerciali e contabili sono trattati per le finalità connesse al funzionamento della CMCRP.
2. L'accesso è limitato ai soggetti autorizzati.
3. Le informazioni riservate non possono essere diffuse senza titolo.
4. Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dei dati.
5. Il trattamento dei dati personali deve rispettare la normativa applicabile.

Articolo 56 – Sicurezza e continuità operativa

1. La CMCRP adotta procedure per la sicurezza informatica e la continuità operativa.
2. Devono essere previste:
   a. autenticazione degli utenti;
   b. gestione dei privilegi;
   c. protezione delle comunicazioni;
   d. registrazione degli accessi;
   e. backup;
   f. ripristino dei dati;
   g. gestione degli incidenti;
   h. procedure di emergenza.
3. Le operazioni critiche devono essere soggette a controlli adeguati.
4. Il regolamento tecnico-operativo definisce le specifiche minime.

TITOLO X – CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E CONTROVERSIE

Articolo 57 – Contestazioni

1. Il partecipante può contestare un'obbligazione, una valorizzazione, una posizione netta o un esito di regolamento.
2. La contestazione deve essere motivata e corredata da documentazione.
3. La CMCRP assegna un identificativo alla contestazione.
4. L'operazione contestata può essere sospesa, in tutto o in parte, quando la contestazione incide sulla sua ammissibilità.
5. Le operazioni non contestate possono proseguire, ove tecnicamente e contrattualmente separabili.

Articolo 58 – Procedura di risoluzione

La procedura si articola in:

1. presentazione della contestazione;
2. verifica preliminare;
3. comunicazione alla controparte;
4. raccolta delle evidenze;
5. tentativo di riconciliazione;
6. proposta di soluzione;
7. accordo delle parti o chiusura della procedura;
8. registrazione dell'esito.

La CMCRP svolge funzioni amministrative e tecniche di gestione della controversia, senza sostituirsi automaticamente agli organi giurisdizionali competenti.

Articolo 59 – Inadempimento

1. Costituisce inadempimento, ai fini delle procedure interne, il mancato rispetto degli obblighi assunti dal partecipante nell'accordo di partecipazione o nelle condizioni operative applicabili.
2. La CMCRP può:
   a. inviare una comunicazione formale;
   b. richiedere documentazione;
   c. disporre una verifica;
   d. limitare temporaneamente nuove registrazioni;
   e. sospendere l'accesso alle funzioni interessate;
   f. proporre un piano di rientro.
3. Le misure devono essere proporzionate e motivate.
4. Le conseguenze giuridiche dell'inadempimento restano disciplinate dagli accordi e dalle norme applicabili.

Articolo 60 – Sospensione e cessazione della partecipazione

La partecipazione può essere sospesa o cessare in caso di:

a. violazione grave delle regole;

b. documentazione falsa o gravemente inesatta;

c. ripetuto mancato regolamento;

d. uso improprio dell'infrastruttura;

e. mancato rispetto degli obblighi di sicurezza;

f. richiesta volontaria di recesso;

g. altre cause previste dall'accordo.

La cessazione non comporta l'automatica estinzione delle obbligazioni pendenti.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Articolo 61 – Regolamento tecnico-operativo

1. Entro la fase attuativa successiva all'adozione del presente Atto è predisposto il Regolamento tecnico-operativo della CMCRP.
2. Il regolamento disciplina:
   a. procedure di adesione;
   b. apertura dei conti tecnici;
   c. messaggistica;
   d. registrazione delle obbligazioni;
   e. matching;
   f. clearing;
   g. netting;
   h. settlement;
   i. riconciliazione;
   j. gestione delle contestazioni;
   k. controlli di rischio;
   l. sicurezza informatica.
3. Il regolamento tecnico-operativo non può modificare i principi fondamentali del presente Atto senza un'apposita deliberazione.

Articolo 62 – Fase sperimentale

1. L'avvio della CMCRP può avvenire mediante una fase sperimentale controllata.
2. Durante tale fase:
   a. le operazioni possono essere simulate;

b. i flussi possono essere testati senza trasferimento di fondi;
c. i risultati devono essere identificati come simulazioni;
d. non possono essere presentati come regolamenti effettivi;
e. devono essere verificati i sistemi di riconciliazione.

3. Il passaggio all'operatività effettiva richiede la verifica delle condizioni tecniche, contrattuali e normative pertinenti.

Articolo 63 – Entrata in vigore

Il presente Atto entra in vigore secondo le procedure di adozione e pubblicazione interne del SIPSE.

Articolo 64 – Modifiche e integrazioni

Ogni modifica deve essere formalizzata mediante atto successivo, con indicazione della versione, della data e delle disposizioni modificate.

Articolo 65 – Interpretazione e prevalenza

1. Il presente Atto è interpretato in coerenza con gli altri atti del Mercato Sovrano dei Popoli.
2. In caso di contrasto con disposizioni tecniche subordinate, prevalgono i principi e le disposizioni del presente Atto.
3. Restano ferme le norme imperative applicabili ai soggetti, ai contratti e alle operazioni coinvolte.

ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA DI ADESIONE ALLA CMCRP

Codice: CMCRP-MOD-A01

1. Denominazione del partecipante.
2. Identificativo istituzionale o economico.
3. Sede e recapiti.
4. Rappresentante autorizzato.
5. Documento attestante i poteri di rappresentanza.
6. Attività economiche dichiarate.
7. Unità monetarie utilizzate.
8. Infrastrutture di regolamento disponibili.
9. Referente operativo.
10. Referente amministrativo e contabile.
11. Dichiarazione di accettazione dell'Atto n. 16/MSP.
12. Dichiarazione di veridicità delle informazioni.
13. Data e sottoscrizione.

Esito istruttorio: in esame / integrazione richiesta / ammesso / respinto.

ALLEGATO B – MODELLO DI REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

Codice: CMCRP-MSG-B01

Campo	Contenuto
Obligation ID	Identificativo univoco
Partecipante creditore	Codice partecipante
Partecipante debitore	Codice partecipante
Riferimento contrattuale	Numero documento
Importo originario	Valore numerico
Unità monetaria	Codice RMUM
Data emissione	Data
Scadenza	Data
Tasso SMQVM	Valore e categoria
Valore DSPP	Importo convertito, se determinabile
Stato documentale	Stato di verifica
Stato clearing	Stato operativo
Stato settlement	Stato di regolamento

ALLEGATO C – MODELLO DI REPORT DELLA POSIZIONE MULTILATERALE

Codice: CMCRP-REP-C01

Voce	Importo
Crediti lordi	Da determinare
Debiti lordi	Da determinare
Crediti ammessi al clearing	Da determinare
Debiti ammessi al clearing	Da determinare
Posizione netta	Da determinare
Importo regolato	Da determinare
Importo residuo	Da determinare
Importi contestati	Da determinare

Il report deve essere accompagnato dall'elenco delle obbligazioni che concorrono alla posizione.

ALLEGATO D – MODELLO DI ISTRUZIONE DI SETTLEMENT

Codice: CMCRP-SET-D01

- Settlement ID;
- ciclo di clearing;
- partecipante debitore;
- partecipante creditore;
- importo;
- unità di regolamento;
- soggetto esecutore;
- modalità di trasferimento;
- data richiesta;
- data effettiva;
- identificativo transazione;
- prova di esecuzione;
- stato;
- eventuali anomalie.

ALLEGATO E – MODELLO DI RICONCILIAZIONE

Codice: CMCRP-REC-E01

Elemento	Dato da confrontare
Obbligazione originaria	Importo e documento
Clearing	Importo ammesso
Netting	Posizione risultante
Settlement	Importo effettivamente trasferito
Evidenza	Ricevuta o attestazione
Ledger	Registrazione contabile
Differenza	Importo da chiarire
Esito	Riconciliato / da verificare

ALLEGATO F – MODELLO DI CONTESTAZIONE

Codice: CMCRP-DIS-F01

1. Identificativo contestazione.
2. Partecipante richiedente.
3. Operazione contestata.
4. Motivazione.
5. Importo interessato.
6. Documentazione allegata.
7. Data di presentazione.
8. Riscontro della controparte.
9. Esito della verifica.
10. Decisione amministrativa interna.
11. Eventuale accordo tra le parti.
12. Stato conclusivo.

ALLEGATO G – MODELLO DI ESPOSIZIONE E LIMITI

Codice: CMCRP-RSK-G01

Indicatore	Valore
Partecipante	Identificativo
Crediti lordi	Da determinare
Debiti lordi	Da determinare
Posizione netta	Da determinare
Limite debitore	Se approvato
Limite creditore	Se approvato
Esposizione residua	Da determinare
Garanzie documentate	Se presenti
Operazioni scadute	Da determinare
Stato del rischio	Da valutare

I limiti e le garanzie sono valorizzati esclusivamente sulla base di decisioni formalizzate e documentazione verificabile.

ALLEGATO H – ESEMPIO NUMERICO DI COMPENSAZIONE MULTILATERALE

Esempio illustrativo: tre partecipanti

Si ipotizzano tre partecipanti: Popolo A, Popolo B e Popolo C.

Le obbligazioni sono espresse nella stessa unità di conto, per semplicità in DSPP.

Operazione	Debitore	Creditore	Importo
1	A	B	100 DSPP
2	B	C	70 DSPP
3	C	A	40 DSPP

Calcolo delle posizioni

Partecipante	Debiti lordi	Crediti lordi	Posizione netta
A	100	40	-60
B	70	100	+30
C	40	70	+30
Totale	**210**	**210**	**0**

Il risultato contabile è:

- A presenta una posizione netta debitoria di 60 DSPP;
- B presenta una posizione netta creditoria di 30 DSPP;
- C presenta una posizione netta creditoria di 30 DSPP.

La somma delle posizioni nette è pari a zero.

Interpretazione

La CMCRP può utilizzare il risultato per predisporre un prospetto multilaterale e, se gli accordi applicabili lo consentono, le istruzioni per il regolamento delle posizioni.

L'esempio rappresenta esclusivamente una simulazione contabile. Non prova l'esistenza di fondi, la disponibilità di liquidità, l'esecuzione di pagamenti o l'estinzione giuridica delle obbligazioni originarie.

DELIBERAZIONE CONCLUSIVA

Con il presente Atto n. 16/MSP viene istituita, nell'ambito del Mercato Sovrano dei Popoli, la **Camera Multilaterale di Compensazione e Regolamento dei Popoli (CMCRP)**.

La CMCRP costituisce l'infrastruttura organizzativa attraverso la quale il SIPSE intende coordinare:

1. la registrazione delle obbligazioni economiche;
2. la verifica delle posizioni creditorie e debitorie;
3. la compensazione bilaterale e multilaterale;
4. la valorizzazione contabile mediante DSPP;
5. la predisposizione delle istruzioni di regolamento;
6. la riconciliazione delle operazioni;
7. il monitoraggio delle esposizioni;
8. la rendicontazione delle relazioni economiche tra i partecipanti.

La sua funzione è quella di rendere possibile una gestione multilaterale ordinata degli scambi, senza confondere la misurazione contabile con il trasferimento effettivo di valore.

L'attuazione operativa dovrà avvenire progressivamente, mediante specifiche tecniche, accordi di partecipazione, procedure di controllo e verifica delle infrastrutture utilizzate.

Il presente Atto costituisce la base istituzionale e regolamentare interna per la successiva disciplina tecnica della CMCRP.

S.I.P.S.E. – SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

MERCATO SOVRANO DEI POPOLI

ATTO N. 16/MSP

Venezia – Palazzo della Zecca
16 novembre 2026

Codice documentale: SIPSE/MSP/ATTO/2026/16
Versione: 1.0